

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 11 febbraio 2022, n. 30
PARERE FAVOREVOLE in relazione alla richiesta di **VERIFICA DI COMPATIBILITA'** presentata dal **Comune di Galatina (LE)** a seguito dell'istanza della società **Le ali della vita Coop. Soc.** per un **Centro diurno disabili**, ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione per ampliamento nella **ASL Le di n. 1 Centro diurno disabili di cui al R.R. 5/2019 per n. 15 posti, denominato "La Bussola" sito nel Comune di Galatina (Le) alla via Montegrappa n. 153.**

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto *"Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione"*;

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 28 del 29/09/2020 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità- Assistenza Sociosanitaria;

Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'offerta 1 agosto 2019, n. 193 *"Modifica della denominazione e delle competenze attribuite ai Servizi afferenti alla Sezione Strategie e Governo dell'Offerta"*

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 2205 del 23/12/2021 di conferimento dell'incarico di Dirigente ad interim della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta.

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore, e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

Con regolamento regionale 21 gennaio 2019, n. 5 è stato emanato il *"Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale per soggetti disabili – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per disabili – Centro diurno socioeducativo e riabilitativo per disabili."*

Con DGR n. 2153/2019 e con DGR n. 2154/2019 del 25/11/2019 (BURP n. 138 del 29/11/2019) sono stati approvati gli atti ricognitivi attuativi rispettivamente del R.R. n. 4/2019 e del R.R. n. 5/2019, per cui dal 1 dicembre 2019 è decorso il termine per la presentazione delle nuove istanze di autorizzazione alla realizzazione di strutture sociosanitarie, previo rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale.

Il RR 4/2019 ed il RR 5/2019 hanno determinato il fabbisogno di Rsa e centri diurni, per cui le nuove strutture sono soggette all'autorizzazione alla realizzazione secondo le procedure e nei termini stabiliti dalla LR 2 maggio 2017 n. 9 e smi, e dalla DGR 2037 del 2013 rientrando nelle procedure relative a istanze di autorizzazione alla realizzazione e di autorizzazione all'esercizio ai sensi della L.R. n. 9/2017, le seguenti fattispecie di interventi:

- 1) la realizzazione ex novo di RSA e Centro diurno di cui al R.R.n.4/2019
- 2) l'ampliamento di RSA o Centro diurno già esistente e autorizzato (aumento del numero dei posti letto di RSA o di posti di centro diurno disabili, attivazione di Rsa o Centro diurno in aggiunta a struttura già autorizzata);
- 3) la trasformazione di struttura già esistente in RSA o Centro diurno (modifica di struttura già autorizzata

in Rsa o Centro diurno; cambio d'uso di un edificio finalizzato ad ospitare una RSA o un Centro diurno con o senza lavori)

4) il trasferimento in altra sede di RSA o Centro diurno già autorizzati.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. sono soggette **all'autorizzazione alla realizzazione** le strutture:

1.2.5. "Strutture sanitarie e sociosanitarie per soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali".

Rientrano nelle strutture di cui al precedente punto al 1.2.5 le Rsa e il Centro diurno disabili di cui al RR 5 del 2019 e s.m.i.

In merito al procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione l'art. 7 commi 1 e 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. stabilisce:

1. I soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 5, comma 1,, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato.

2. Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro e, non oltre, trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), attestando l'avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia ed allegando tutta la documentazione di cui al comma 1".

Pertanto, secondo le previsioni suindicate, i soggetti pubblici e privati inoltrano al Comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura utilizzando il modello di domanda di cui agli allegati REA-4, REA-5, REA-6, REA-7, con allegata la documentazione ivi prevista.

La verifica della compatibilità del progetto viene condotta da parte della competente Sezione regionale ai sensi della DGR n. 2037/2013 "Principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 8 ter D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e articolo 7 LR. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'articolo 5 sopra citato, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, L.R. n. 8/2004".

Secondo quanto previsto nella DGR n. 2037/2013, alla quale si rinvia per tutto quanto non riportato nel presente atto:

7) al fine della valutazione delle richieste di verifica di compatibilità e della selezione tra le medesime, le istanze di autorizzazione alla realizzazione e le conseguenziali richieste di verifica di compatibilità comunali saranno corredate dalle planimetrie su scala adeguata, dagli elaborati progettuali e dalla relazione generale che illustrino nel dettaglio le caratteristiche dell'intervento, con particolare riguardo ai parametri sopra indicati;

8) unitamente all'istanza di autorizzazione alla realizzazione il soggetto interessato per iscritto dovrà:

a) specificare i parametri rispetto ai quali intende essere valutato nell'eventualità di concorrenza con altre istanze per la medesima area o distretto socio-sanitario di riferimento;

b) in caso di verifica di compatibilità positiva e rilascio di autorizzazione alla realizzazione obbligarsi a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nei documenti di cui al precedente punto 7), da considerarsi parte integrante dei requisiti minimi ed ulteriori previsti, ai fini dell'ottenimento e del mantenimento dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale;

9) le eventuali caratteristiche aggiuntive così come individuate attraverso i parametri sopra indicati non comportano variazioni in aumento di tariffe, qualora l'attività sanitaria e sociosanitaria sia svolta per conto del Servizio Sanitario regionale in regime di accreditamento, né può comportare la previsione di rette o supplementi a carico degli utenti e/o pazienti e loro familiari;

10) la verifica di compatibilità, nell'ambito del procedimento di autorizzazione alla realizzazione per

trasferimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, punto 2.3 e degli articoli 17 (trasferimento definitivo delle strutture autorizzate all'esercizio) e 28 (trasferimento definitivo delle strutture accreditate) L.R. n. 9/2017, delle strutture già esistenti accreditate e/o autorizzate è eseguita in via prioritaria - e se più di una, in concorrenza tra queste ultime - rispetto alla verifica di compatibilità per la realizzazione di nuove strutture."

Ai sensi del RR 5 del 2019 il requisiti per i Centri diurni disabili consistono in:

1. all'atto della presentazione al Comune dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione, il progetto della struttura con le relative planimetrie deve prevedere i requisiti elencati di seguito;
2. all'atto della presentazione alla Regione dell'istanza di autorizzazione all'esercizio alla Regione, i requisiti da possedersi e da dichiarare con atto di notorietà sono elencati di seguito:

R.R. n. 5/2019 - ART.4 REQUISITI STRUTTURALI GENERALI PER IL CENTRO DIURNO DISABILI

R.R. 5/2019 - ART.6 REQUISITI MINIMI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL CENTRO DIURNO DISABILI:

- 6.1 requisiti minimi strutturali del Centro diurno disabili
- 6.2 requisiti minimi organizzativi del Centro diurno disabili

R.R. 5/2019 - ART.7 REQUISITI SPECIFICI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL CENTRO DIURNO PER DISABILI :

- 7.1 requisiti specifici strutturali del Centro diurno disabili
- 7.4 requisiti specifici organizzativi del Centro diurno disabili

Con pec trasmessa il 29 ottobre 2020 il Comune di Galatina (Le), a seguito dell'istanza formulata secondo il modello di domanda REA - 5 allegato alla D.G.R n. 2154 del 25/11/2019 dal Sig. Francesco Martinucci, in qualità di legale rappresentante della società "*Le Ali della Vita Cooperativa Sociale*" – PI 03431300759 - con sede in Galatina, Via Montegrappa n. 153 ha chiesto **l'autorizzazione alla realizzazione per ampliamento** finalizzata alla verifica della compatibilità al fabbisogno regionale una struttura semiresidenziale Centro diurno disabili (già esistente - Centro diurno ex art. 60 RR n. 4/2007- con dotazione di n. 15 posti), nel Comune di Galatina ubicato alla via Montegrappa n.153, denominata "*La Bussola*" **per ulteriori n. 15 posti.**

Tale richiesta rientra nel V bimestre di valutazione delle istanze ai sensi della DGR n. 2037/2013.

All'istanza viene allegata la seguente documentazione:

- Domanda per l'autorizzazione alla realizzazione per ampliamento di una Rsa o centro diurno per disabili già esistente o altra struttura destinata alla erogazione di prestazioni in regime residenziale o semiresidenziale (allegato REA 5 alla DGR 2154 del 2019);
- Documento d'identità e tessera sanitaria del Sig. Martinucci Francesco, in qualità di legale rappresentante della struttura;
- Nota avente ad oggetto "*Richiesta di autorizzazione alla realizzazione per ampliamento ex art. 7 LR 9/2017 (ampliamento posti senza lavori)*";
- Contratto di comodato gratuito (Stipulato per una durata limitata ad anni 20 a partire dal 1/05/2020 al 32/12/2040) sottoscritto in data 1/06/2020;
- Elenco parametri di valutazione progetto di ampliamento posti Ex DGR 2037/2013;
- Relazione tecnica;
- Dichiarazione sostitutiva atti di notorietà ai sensi del DPR 445/2000 art. 47, nella quale il legale rappresentante della struttura, Sig. Francesco Martinucci, dichiara che in caso di verifica di compatibilità positiva e rilascio di autorizzazione alla realizzazione si obbliga a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto negli elaborati progettuali con relative planimetrie e nella relazione generale che illustri nel dettaglio le caratteristiche dell'intervento, datata 29.06.2020;

- Nota prot. n. 0039755 del 26.10.2020 il Comune di Galatina (Direzione territorio e qualità urbana servizio S.U.E.- Urbanistica – Edilizia Residenziale Pubblica) comunicava che *“con riferimento all’istanza in oggetto, ed alla documentazione ivi allegata, consegnata “brevi manu” a questo Ufficio, si evidenzia che la rappresentazione grafica dell’immobile contenuta nelle tavole 01 e 02 è difforme da quella relativa al titolo abilitativo edilizio presente agli atti di questo Ufficio (Segnalazione Certificata di Inizio Attività prot. n. 14751 del 28/01/2015. Pertanto, non è possibile attestare la conformità dell’intervento alla normativa urbanistica ed edilizia.”*);
- Nota prot. n. 0040091 del 28.10.2020 nella quale il Comune di Galatina (Direzione territorio e qualità urbana servizio S.U.E.- Urbanistica – Edilizia Residenziale Pubblica) attestava la conformità dell’intervento alla normativa urbanistica ed edilizia;
- Documento d’identità e tessera sanitaria della Sig.ra Laura Martinucci;
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione – art 46 D.P.R. 28/12/2020 n.445 - firmata e sottoscritta dalla Sig.ra Laura Martinucci in data 26.10.2020;

Con DD n.355 del 17/12/2020 pubblicata sul BURP n. 172 del 24/12/2020 avente ad oggetto *“Regolamento Regionale 4 e 5 del 2019 determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I bimestre”* in ottemperanza a quanto previsto dalla DGR 2037 del 2013 e dalle DGR nn. 2153 e 2154 del 2019 sono stati fissati i criteri per l’assegnazione dei posti disponibili nei diversi distretti nell’ipotesi di *“posti disponibili uguale o superiore al numero dei posti richiesti”* ovvero di *“fabbisogno residuo inferiore al numero di posti complessivamente richiesti”*.

Con DD n. 206 del 20/07/2021 n. Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 97 del 29-7-2021 ad oggetto *“Regolamento Regionale 21 gennaio 2019 n. 5, determinazione provvisoria dei posti da assegnare alle nuove istanze per centro diurno disabili ai fini dell’autorizzazione all’esercizio – Bimestri dal II al V – Provincia di Lecce-Ricognizione posti residui”*, sono state istruite le istanze relative ai bimestri II-V, provvedendo ad assegnare in via provvisoria i posti ai vari soggetti richiedenti e rinviando a successiva determinazione dirigenziale il rilascio del parere di compatibilità finalizzato all’autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell’art. 7 della LR 9/2017, nonché a dichiarare inammissibili le istanze prive dei requisiti. Si provvedeva, altresì, ad approvare i criteri di assegnazione dei posti ai Distretti in esubero applicabili al periodo I-V bimestre, al periodo VI-X e così via.

Con nota prot. AOO183_0012121 del 2/08/2021 è stata notificata la DD 206/2021 al Comune di Galatina e alla società *“Le Ali della Vita Cooperativa Sociale”*, nella quale le sono **stati assegnati in via provvisoria i 15 posti di CD disabili**, unitamente alla scheda di valutazione dei requisiti strutturali. Al contempo, è stata richiesta integrazione documentale al Comune di Galatina e alla società.

Con pec del 9/08/2021 il Comune di Galatina, in riscontro alla nota prot. AOO183_0012121 del 2/08/2021, ha trasmesso allo scrivente Servizio chiarimenti e integrazioni documentali, allegando la seguente documentazione:

- Nota prot. n. 0039755 del 26.10.2020 il Comune di Galatina (Direzione territorio e qualità urbana servizio S.U.E.- Urbanistica – Edilizia Residenziale Pubblica) comunicava che *“con riferimento all’istanza in oggetto, ed alla documentazione ivi allegata, consegnata “brevi manu” a questo Ufficio, si evidenzia che la rappresentazione grafica dell’immobile contenuta nelle tavole 01 e 02 è difforme da quella relativa al titolo abilitativo edilizio presente agli atti di questo Ufficio (Segnalazione Certificata di Inizio Attività prot. n. 14751 del 28/01/2015. Pertanto, non è possibile attestare la conformità dell’intervento alla normativa urbanistica ed edilizia.”*);
- Nota prot. n. 0040091 del 28.10.2020, nella quale il Comune di Galatina (Direzione territorio e qualità urbana servizio S.U.E.- Urbanistica – Edilizia Residenziale Pubblica) attestava la conformità dell’intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, preso atto delle controdeduzioni trasmesse dalla società istante;
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione – art 46 D.P.R. 28/12/2020 n.445 - firmata e sottoscritta dalla Sig.ra Laura Martinucci in data 26.10.2020;

- Documento d'identità e tessera sanitaria della Sig.ra Laura Martinucci;
- Contratto di comodato gratuito stipulato per una durata limitata ad anni 20 (venti) a partire dal 1/05/2020 al 31/12/2040 tra la Sig.ra Laura Martinucci in qualità di proprietario dell'immobile/comodante e il Sig. Francesco Martinucci in qualità di legale rappresentante della società Le Ali della Vita/comodatario, sottoscritto in data 01/06/2020;
- Elenco parametri di valutazione progetto di ampliamento posti Ex DGR 2037/2013;
- Relazione tecnica;
- Contratto di locazione dell'immobile (durata della locazione è stabilità in anni 4 (quattro) con decorrenza dal 13 Novembre 2020 e con scadenza 30 Ottobre 2024) registrato all'Agenzia dell'Entrata in data 17.11.2020;
-

Con pec del 9/08/2021, acquisita al prot. n. AOO183_123222 di questo Ente, la società Le Ali della Vita Cooperativa Sociale trasmetteva allo scrivente Servizio integrazione documentale in relazione alle carenze riscontrate, allegando la seguente documentazione:

- Relazione generale progetto di ampliamento posti ;
- Relazione tecnica;
- Elaborato planimetrico del Centro diurno disabili;
- Elenco parametri di valutazione progetto di ampliamento posti Ex DGR 2037/2013;
- Contratto di locazione dell'immobile (durata della locazione è stabilità in anni 4 (quattro) con decorrenza dal 13 Novembre 2020 e con scadenza 30 Ottobre 2024) registrato all'Agenzia dell'Entrata in data 17.11.2020;

Tenuto conto che :

- *l'istanza de qua ricade nell'ipotesi di cui al punto 5 di cui alla DD 355/2020 "5.Criteri di selezione delle istanze nell'ipotesi di concorso e fabbisogno residuo inferiore al numero di posti complessivamente richiesto." e che come previsto dalla DD 355/2020 su tale istanza ricadente in un distretto in esubero, "ferma restando la priorità acquisita rispetto alle istanze che a seguito dell'istruttoria da effettuarsi non sono dichiarate inammissibili e pervenute nei bimestri successivi afferenti i distretti in esubero, la Regione si riserva di effettuare una valutazione complessiva alla fine del quinto bimestre di presentazione delle istanze, ovvero alla data del 22/12/2020".*
- Dall'istruttoria eseguita e riportata nella DD 206/2021 e tenuto conto dell'integrazione documentale acquisita agli atti, si evince che la struttura ha i requisiti previsti dal R.R. n. 5 del 2019 per ulteriori n. 15 posti di un Centro diurno disabili e che la documentazione acquisita è completa della documentazione obbligatoria prevista ex lege.

Tanto considerato

Si propone di esprimere **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Galatina in relazione all'istanza della società "Le Ali della Vita Cooperativa Sociale" per **l'autorizzazione alla realizzazione per ampliamento** di un Centro diurno disabili di cui al R.R. n. 5 del 2019 (già esistente – Centro diurno ex art. 60 R.R. n.4/2007- con dotazione di n.15 posti) **per ulteriori n.15 posti** di Centro diurno disabili, denominato "La Bussola" da realizzarsi nel Comune di Galatina (Le) alla Via Montegrappa n. 153 e con la precisazione che:

- i. Il presente parere di compatibilità si intende rilasciato esclusivamente alla società "Le Ali della Vita Cooperativa Sociale" e non potrà essere ceduto ad altro soggetto;

- ii. E' assolutamente vietato consentire la sublocazione o il comodato, in tutto o in parte, a soggetti terzi rispetto al titolare del presente parere di compatibilità e della futura autorizzazione all'esercizio;
- iii. La società "Le Ali della Vita Cooperativa Sociale" è comunque obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla copia della documentazione tecnica allegata trasmessa allo scrivente Servizio in data 29.10.2020 e dalla documentazione integrativa del 09.08.2021, ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 5/2019;
- iv. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Galatina, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta direttamente dal legale rappresentante dalla società "Le Ali della Vita Cooperativa Sociale" alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale che verificherà ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, la presenza dei requisiti previsti per legge.
- v. per lo standard di personale riferito all'attività assistenziale di n. 15 posti di CD disabili si rinvia all'art.7.4 del R.R. n. 5/2019;
- vi. il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5 dell'art 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale. Il termine biennale di validità del parere di compatibilità di cui al comma 4 del presente articolo è prorogato, con provvedimento del dirigente della sezione regionale competente, in presenza di eventi ostativi alla prosecuzione o completamento dell'opera, non imputabile al soggetto interessato che ne dimostri la sussistenza a mezzo di specifica certificazione del comune o del direttore dei lavori. La proroga è richiesta prima della scadenza del termine di cui al comma 4 e non può in ogni caso superare i centottanta giorni. Il termine di scadenza del provvedimento di conferma del parere di compatibilità coincide con il termine di scadenza del parere di compatibilità nella sede originaria, di cui al comma 4 e salvo quanto disposto dal comma 6.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa

né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria;

D E T E R M I N A

di esprimere **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Galatina in relazione all'istanza della società "Le Ali della Vita Cooperativa Sociale" per **l'autorizzazione alla realizzazione per ampliamento** di un Centro diurno disabili di cui al R.R. n. 5 del 2019 (già esistente - Centro diurno ex art. 60 R.R. n.4/2007- con dotazione di n.15 posti) **per ulteriori n.15 posti di Centro diurno disabili**, denominato "La Bussola" da realizzarsi nel Comune di Galatina (Le) alla Via Montegrappa n. 153 e con la precisazione che:

- i. Il presente parere di compatibilità si intende rilasciato esclusivamente alla società "Le Ali della Vita Cooperativa Sociale" e non potrà essere ceduto ad altro soggetto;
- ii. E' assolutamente vietato consentire la sublocazione o il comodato, in tutto o in parte, a soggetti terzi rispetto al titolare del presente parere di compatibilità e della futura autorizzazione all'esercizio;
- iii. La società "Le Ali della Vita Cooperativa Sociale" è comunque obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla copia della documentazione tecnica allegata trasmessa allo scrivente Servizio in data 29.10.2020 e dalla documentazione integrativa del 09.08.2021, ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 5/2019;
- iv. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Galatina, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta direttamente dal legale rappresentante dalla società "Le Ali della Vita Cooperativa Sociale" alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale che verificherà ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, la presenza dei requisiti previsti per legge.
- v. per lo standard di personale riferito all'attività assistenziale di n. 15 posti si rinvia all'art.7.4 del R.R. n. 5/2019;
- vi. il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5 dell'art 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui

al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale. Il termine biennale di validità del parere di compatibilità di cui al comma 4 del presente articolo è prorogato, con provvedimento del dirigente della sezione regionale competente, in presenza di eventi ostativi alla prosecuzione o completamento dell'opera, non imputabile al soggetto interessato che ne dimostri la sussistenza a mezzo di specifica certificazione del comune o del direttore dei lavori. La proroga è richiesta prima della scadenza del termine di cui al comma 4 e non può in ogni caso superare i centottanta giorni. Il termine di scadenza del provvedimento di conferma del parere di compatibilità coincide con il termine di scadenza del parere di compatibilità nella sede originaria, di cui al comma 4 e salvo quanto disposto dal comma 6.

- di notificare il presente provvedimento:
 - al Comune di Galatina (protocollo@cert.comune.galatina.le.it);
 - alla società Le Ali della Vita Coop. Soc., in persona del suo legale rappresentante (cooperativasocialelealidellavita@pec.it)

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato sul BURP;
- b) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- f) il presente atto, composto da n. 11 facciate, è adottato in originale;
- g) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente ad interim della Sezione
(Nicola Lopane)